



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **25** del **31/05/2023**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: TARI 2023: APPROVAZIONE COEFFICIENTI, TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO

Il giorno **31 maggio 2023** alle ore **20:18** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza **Giovanni Grandu**.

Partecipa il Vice Segretario Generale **Guglielmo Senni**.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **13** Consiglieri. Risultano assenti N° **4** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: MANZI BIANCA MARIA, ARMUZZI GABRIELE, ZAVATTA CESARE, BRUNELLI MICHELA.

Vengono nominati Scrutatori i signori: DE LUCA SAMUELE, FRANCOLINI TIZIANO, SALOMONI GIANLUCA.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
1	MEDRI MASSIMO	PRES	10	CONTE ALAIN	PRES
2	GRANDU GIOVANNI	PRES	11	SVEZIA ANTONIO EMILIANO	ASS
3	DE LUCA SAMUELE	PRES	12	BONARETTI PIERRE	ASS
4	BOSI FEDERICA	PRES	13	PUNTIROLI ENEA	PRES
5	MAZZOTTI MICHELE	PRES	14	MONTI DANIELA	PRES
6	MARCHETTI MAGALOTTI NICOLA	ASS	15	VERSARI STEFANO	ASS
7	SINTONI LORETTA	PRES	16	SALOMONI GIANLUCA	PRES
8	PETRUCCI PATRIZIA	PRES	17	GAROIA MONICA	PRES
9	FRANCOLINI TIZIANO	PRES			

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022 con i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 09/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, all'interno del quale è presente il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025, comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 il quale ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *“... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”*;
- **il comma 651**, ai sensi del quale *“... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#) ...”*;
- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della](#)*

[Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - ❖ “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - ❖ “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - ❖ “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”,
- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Richiamate, inoltre,

- 1 le <<“Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”>> 9 maggio 2023 nelle quali da un lato si conferma che “... *in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...*” e dall’altro si evidenzia che “... *l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento con la deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443 (e il relativo allegato MTR), approvando, in seguito, con la deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363, il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo prevede l’uso del fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...*”, e per l’effetto che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili al precedente punto 3 vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 dell’Allegato A) ...*”;
- 2 l’elaborazione/aggiornamento dei fabbisogni standard del Comune di Cervia complessivamente pari ad € 14.104.489,45;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;

Visto il DPR n. 158/1999, quale “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*”;

Richiamate allora,

- le deliberazioni di ATERSIR del Consiglio Locale, n. 5 del 16.05.2022 e, del Consiglio d’Ambito, n. 48 del 17.05.2022, con le quali è stato validato il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2022 – 2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cervia;
- le deliberazioni di ATERSIR del Consiglio Locale n. 1/2023 e del Consiglio d’Ambito, n. 39/2023, entrambe del 17.04.2023 con le quali sono stati definiti, ad invarianza complessiva, i costi per l’anno 2023, approvati per il periodo regolatorio di cui sopra;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Determinazione n. 2/DRIF/2021, nonché dalla scontistica, la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l’anno 2023 viene complessivamente quantificata come di seguito riportato:

PEF 2023 – validato da ATERSIR	€ 11.502.523,00
Contributo MIUR per scuole statali	(-) € 18.017,56
Entrate a seguito di attività di recupero	(-) € 58.514,38
Scontistica utenze domestiche	(+) € 62.796,63
Scontistica utenze non domestiche	(+) € 45.058,06
TOTALE GENERALE	€ 11.533.845,75

Ritenuto, opportuno, anche per l'anno 2023, attuare azioni di sollievo finanziario tanto in favore delle famiglie e quanto delle attività produttive riconoscendo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, una riduzione complessiva del montante pari ad **€ 800.000** così ripartita:

- 1 € 380.000,00** a favore delle utenze domestiche, con imputazione al cap./art. 12051.04.151409016 FONDO TARI PER FAMIGLIE (AVANZO VINCOLATO 2022) Bilancio 2023-2025 – Esercizio 2023;
- 2 € 420.000,00** a favore delle utenze non domestiche, con imputazione al cap./art. 09031.04.125409005 FONDO TARI PER IMPRESE (AVANZO VINCOLATO 2022) Bilancio 2023-2025 – Esercizio 2023;

Dato atto che,

- 1** a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2** che il costo complessivo viene coperto, sulla scorta delle risultanze della banca dati, per il 50,26 % dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 49,74% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche ed è ripartito, tra costi fissi e costi variabili, nella misura rispettivamente del 37,50% e del 62,50%;
- 3** che per l'effetto, il costo complessivo, in applicazione delle ripartizioni percentuali di cui al punto 2) ed al netto delle riduzioni sopra individuate, quale base per la determinazione delle tariffe TARI 2023, è pari ad **€ 10.733.845,75** ed è, ferma la generale ripartizione in QF e QV (37,50% e 67,50%), così articolato:

TOTALE GENERALE 2023: € 11.533.845,75

UTENZE DOMESTICHE (50,26%)	€ 5.796.910,87
RIDUZIONE	- € 380.000,00
TOTALE UTENZE DOMESTICHE	€ 5.416.910,87
UTENZE NON DOMESTICHE (49,74%)	€ 5.736.934,88
RIDUZIONE	- € 420.000,00
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	€ 5.316.934,88
TOTALE COSTI	€ 10.733.845,75

Visti i coefficienti "Ka" e "Kb" (parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche) "Kc" e "Kd" (parte fissa e parte variabile per le utenze non domestiche), definiti nel rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 così come modificato dal Decreto-legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019;

Richiamate, quindi, la Delibera C.C. n. 73/28.12.2021, la Delibera G.C. n.316/29.12.2021 e da ultimo la Determina Dirigenziale n. 1940/29.12.2021 con cui è stato disciplinato e definito l'affidamento a Municipia S.p.A., nell'ambito della gara di INTERCENT – ER, anche del servizio di gestione ordinaria e del servizio di supporto alla riscossione ordinaria TARI, per gli anni 2022 – 2024;

Visti,

- ❖ l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata*

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- ❖ *l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale “... il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI ...”;*
- ❖ *l'articolo 3, comma 5 - quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno ...”;*
- ❖ *l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (GU Serie Generale n. 97 del 26-04-2023) ai sensi del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023 ...”;*
- ❖ *l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 a mente del quale “... All'articolo 3, comma 5- quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.» ...”;*
- ❖ *l'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di Ravenna del 5% dell'importo della TARI dovuto, che sarà riversato alla provincia secondo le modalità di legge vigenti;*

Visto il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Risorse;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione con verbale n. 79 del 24/05/2023;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento TARI;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Armuzzi;

Sentito l'intervento e dichiarazione di voto del Consigliere Garoia;

Sentita la replica del Vice Sindaco Armuzzi

Tanto premesso e considerato, viste le Tabelle di cui alle lett. **A) e B)**, con la seguente votazione resa tramite sistema elettronico:

Presenti n. 13 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 4 (Puntiroli, Monti, Salomoni, Garoia) – Astenuti n. 0;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano:

- 1 di prendere atto del PEF validato/approvato da ATERSIR;
- 2 di approvare il costo complessivo della TARI 2023, quantificato in € 11.533.845,75 nella sua analitica seguente composizione:

PEF 2023 – validato da ATERSIR	€ 11.502.523,00
Contributo MIUR per scuole statali	(-) € 18.017,56
Entrate a seguito di attività di recupero	(-) € 58.514,38
Scontistica utenze domestiche	(+) € 62.796,63
Scontistica utenze non domestiche	(+) € 45.058,06
TOTALE GENERALE	€ 11.533.845,75

- 3 di approvare, inoltre, la complessiva riduzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, pari ad **€ 800.000,00** così ripartita:

3.1) € 380.000,00 a favore delle **utenze domestiche**, con imputazione al cap./art. 12051.04.151409016 FONDO TARI PER FAMIGLIE (AVANZO VINCOLATO 2022) Bilancio 2023-2025 – Esercizio 2023;

3.2) € 420.000,00 a favore delle **utenze non domestiche**, con imputazione al cap./art. 09031.04.125409005 FONDO TARI PER IMPRESE (AVANZO VINCOLATO 2022) Bilancio 2023-2025 – Esercizio 2023;

- 4 di dare atto che il costo totale della TARI 2023, risultante dall'applicazione della riduzione di cui al precedente punto sub 3) è, pertanto, pari ad **€ 10.733.845,75** e, ferma la generale ripartizione in QF e QV (37,50% e 67,50%) è così articolato:

TOTALE GENERALE 2023: € 11.533.845,75

UTENZE DOMESTICHE (50,26%)	€ 5.796.910,87
RIDUZIONE	- € 380.000,00
TOTALE UTENZE DOMESTICHE	€ 5.416.910,87
UTENZE NON DOMESTICHE (49,74%)	€ 5.736.934,88
RIDUZIONE	- € 420.000,00
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	€ 5.316.934,88
TOTALE COSTI	€ 10.733.845,75

- 5 di approvare quindi sia i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, e definiti in coerenza con la previsione di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 in ragione della potenziale produzione quali – quantitativa di rifiuti in connessione con le effettive opportunità riconosciute alle differenti categorie delle utenze non domestiche, e sia l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" che ne deriva per l'anno 2023, di cui alla **Tabella A)** relativa alle **utenze domestiche** e alla **Tabella B)** relativa alle **utenze non domestiche**;

- 6 di dare, infine, atto che,
 - a le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), che con la presente si approvano, hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e che le stesse assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi complessivi del servizio;
 - b ai sensi dell'art. 30, comma 1, del vigente Regolamento TARI, le scadenze per il versamento della TARI sono fissate al:
 - 30 settembre 2023
 - 31 ottobre 2023
 - 31 dicembre 2023

- 7 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 e quindi a Municipia S.p.A. per il proseguo di competenza;

ed inoltre, stante l'approssimarsi della scadenza del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2025 e quindi dell'urgenza di rendere immediatamente operativa la novellata disciplina tariffaria, con la seguente votazione resa tramite sistema elettronico:

Presenti n. 13 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 4 (Puntiroli, Monti, Salomoni, Garoia) – Astenuti n. 0;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

TABELLA A

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare

1	Ka	0,80	Tariffa fissa (€/mq)	0,7005
	Kb	0,94	Tariffa variabile (€)	75,5149
2	Ka	0,93	Tariffa fissa (€/mq)	0,8143
	Kb	1,67	Tariffa variabile (€)	134,1594
3	Ka	1,04	Tariffa fissa (€/mq)	0,9106
	Kb	2,04	Tariffa variabile (€)	163,8834
4	Ka	1,13	Tariffa fissa (€/mq)	0,9894
	Kb	2,39	Tariffa variabile (€)	192,0006
5	Ka	1,23	Tariffa fissa (€/mq)	1,0770
	Kb	3,00	Tariffa variabile (€)	241,0050
6 o più	Ka	1,29	Tariffa fissa (€/mq)	1,1295
	Kb	3,44	Tariffa variabile (€)	276,3524

TABELLA B

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA

1a	€/MQ			
Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	Kc	0,56	Tariffa fissa	0,5858
	Kd	3,90	Tariffa variabile	1,2827
1b				
Associazioni	Kc	0,44	Tariffa fissa	0,4603
	Kd	2,96	Tariffa variabile	0,9734
2				
Cinematografi e teatri	Kc	0,43	Tariffa fissa	0,4498
	Kd	3,74	Tariffa variabile	1,2301
3.0 (da 0 a 2000 mq)				
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Kc	0,60	Tariffa fissa	0,6277
	Kd	5,84	Tariffa variabile	1,9208
3.1 (oltre 2000 mq)				
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Kc	0,48	Tariffa fissa	0,5021
	Kd	3,50	Tariffa variabile	1,1511

4				
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, spazi acquei destinati ad ormeggio/posto barca	Kc	0,76	Tariffa fissa	0,7950
	Kd	6,36	Tariffa variabile	2,0918
5				
Stabilimenti balneari	Kc	0,77	Tariffa fissa	0,8055
	Kd	6,26	Tariffa variabile	2,0589
6.0 (da 0 a 2000 mq)				
Esposizioni, autosaloni	Kc	0,50	Tariffa fissa	0,5230
	Kd	4,38	Tariffa variabile	1,4406
6.1 (oltre 2000 mq)				
Esposizioni, autosaloni	Kc	0,39	Tariffa fissa	0,4080
	Kd	3,27	Tariffa variabile	1,0770
7				
Alberghi con ristorante	Kc	1,63	Tariffa fissa	1,7051
	Kd	9,93	Tariffa variabile	3,2660
8				
Alberghi senza ristorante	Kc	1,18	Tariffa fissa	1,2344
	Kd	6,29	Tariffa variabile	2,0688
9				
Case di cura, riposo, caserme	Kc	1,00	Tariffa fissa	1,0461
	Kd	8,90	Tariffa variabile	2,9272
10				
Ospedali	Kc	1,28	Tariffa fissa	1,3390
	Kd	10,10	Tariffa variabile	3,3219
11 – 11A				
Uffici, agenzie	Kc	1,52	Tariffa fissa	1,5901
	Kd	12,10	Tariffa variabile	3,9797
12				
Banche, istituti di credito, studi professionali	Kc	0,91	Tariffa fissa	0,9520
	Kd	7,55	Tariffa variabile	2,4832
13A				
Negozi di abbigliamento, calzature	Kc	1,12	Tariffa fissa	1,1716
	Kd	10,41	Tariffa variabile	3,4237
13B				
Librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Kc	1,36	Tariffa fissa	1,4227
	Kd	11,06	Tariffa variabile	3,6376
13C				
Distributori automatici, gioiellerie	Kc	0,87	Tariffa fissa	0,9101
	Kd	10,41	Tariffa variabile	3,4237
14A				
Edicole, tabaccai, plurilicenze	Kc	1,80	Tariffa fissa	1,8830
	Kd	11,84	Tariffa variabile	3,8939
14B				
Farmacie	Kc	2,28	Tariffa fissa	2,3851
	Kd	15,20	Tariffa variabile	4,9993
15				
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Kc	1,04	Tariffa fissa	1,0879
	Kd	7,02	Tariffa variabile	2,3089

17				
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,1402
	Kd	9,74	Tariffa variabile	3,2035
18				
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Kc	1,13	Tariffa fissa	1,1821
	Kd	7,92	Tariffa variabile	2,6049
19				
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,1402
	Kd	8,15	Tariffa variabile	2,6805
20.0 (da 0 a 2000 mq)				
Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,1402
	Kd	5,97	Tariffa variabile	1,9635
20.1 (da 2001 a 8000 mq)				
Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	0,97	Tariffa fissa	1,0147
	Kd	3,73	Tariffa variabile	1,2268
20.2 (da 8001 a 15.000 mq)				
Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	0,80	Tariffa fissa	0,8369
	Kd	3,20	Tariffa variabile	1,0525
20.3 (oltre 15.000 mq)				
Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	0,66	Tariffa fissa	0,6904
	Kd	2,26	Tariffa variabile	0,7434
21.0 (da 0 a 2000 mq)				
Attività artigianali di produzione di beni specifici	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,1402
	Kd	6,80	Tariffa variabile	2,2365
21.1 (oltre 2000 mq)				
Attività artigianali di produzione di beni specifici	Kc	0,97	Tariffa fissa	1,0147
	Kd	3,71	Tariffa variabile	1,2200
22.0 (da 0 a 150 mq)				
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	5,71	Tariffa fissa	5,9732
	Kd	45,86	Tariffa variabile	15,0834
22.1(oltre 150 mq)				
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	4,44	Tariffa fissa	4,6442
	Kd	41,00	Tariffa variabile	13,4845
23				
Mense, birrerie, amburgherie	Kc	5,00	Tariffa fissa	5,2305
	Kd	32,10	Tariffa variabile	10,5577
24.0 (da 0 a 30 mq)				
Bar, caffè, pasticcerie	Kc	3,96	Tariffa fissa	4,1426
	Kd	44,05	Tariffa variabile	14,4880
24.1 (oltre 30 mq)				
Bar, caffè, pasticcerie	Kc	3,96	Tariffa fissa	4,1426
	Kd	23,95	Tariffa variabile	7,8772
25				
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Kc	2,75	Tariffa fissa	2,8768
	Kd	21,95	Tariffa variabile	7,2194
26				
Plurilicenze alimentari e/o miste	Kc	2,60	Tariffa fissa	2,7199
	Kd	21,85	Tariffa variabile	7,1865
27				

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Kc	3,99	Tariffa fissa	4,1739
	Kd	53,30	Tariffa variabile	17,5304
28				
Ipermercati di generi misti	Kc	3,49	Tariffa fissa	3,6509
	Kd	26,00	Tariffa variabile	8,5514
30				
Discoteche, night club, sale giochi	Kc	1,90	Tariffa fissa	1,9876
	Kd	13,48	Tariffa variabile	4,4336

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Giovanni Grandu

Il Vice Segretario
Guglielmo Senni